



Comune di Cilavegna

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.51/2021

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021/2023. CONTESTUALE VERIFICA DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE. NUOVA DOTAZIONE ORGANICA.

L'anno duemilaventuno addì uno del mese di aprile alle ore diciotto e minuti zero nella sala Giunta del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità di convocazione, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

nelle persone dei Sigg.ri:

Cognome e Nome	Presente
1. FALZONE Giovanna - Sindaco	Sì
2. COLLI Giuseppe - Assessore	Sì
3. BATTAGIN Valerio - Assessore	Sì
4. CANAZZA Cinzia - Assessore	Sì
5. PEZZANA Piergiovanna - Assessore	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Dott. Maurizio Gianlucio VISCO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora Giovanna FALZONE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con delibera di Consiglio comunale n. 27 in data 15.10.2020, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
- con delibera di Consiglio comunale n. 41 del 29.12.2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
- con delibera di Giunta comunale n. 10 in data 21.01.2021, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2021/2023

PRESO ATTO che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

VISTO l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita:

“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla

disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. (...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”

VISTO inoltre l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:

“1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.”

RILEVATO che:

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti;

VISTI:

- l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita:

1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2.4.68 n. 482;

- l’art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita:
 - 1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*
 - 2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.*
 - 3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.*
 - 4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.*
- l’art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i Comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

CONSIDERATO che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l’attività di programmazione complessiva dell’ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell’interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.35, comma 4, D.Lgs. n.165/2001 come da ultimo modificato con D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75:

“4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4.

PRESO ATTO che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di DOTAZIONE ORGANICA si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei *budget* assunzionali.

RICHIAMATO inoltre l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale;

ATTESO che ai fini della ricognizione di cui al precitato articolo 33 del D.lgs. n. 165/2001, la condizione di soprannumero si rileva da una verifica numerico/formale condotta sulla dotazione organica dell'Ente e resa palese dall'eventuale presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica, mentre la condizione di eccedenza si rileva, oltre che da esigenze funzionali, dalla condizione finanziaria non rispondente alle norme ed ai vincoli imposti dal legislatore in materia di spese di personale;

VISTO che questo Ente conta, alla data del 31.12.2020, un numero di abitanti pari a 5376 con una dotazione organica di n. 24 dipendenti a tempo indeterminato e quindi con un rapporto di 1 dipendente ogni 169 abitanti di gran lunga inferiore e non versa in condizioni di dissesto (Decreto Ministero Interno 18.11.2020);

VISTO che con delibera di Giunta comunale n. 199 del 19.09.2019 è stato adottato il Piano Triennale delle Azioni Positive 2019/2021;

DATO ATTO che questo Ente ha:

- effettuato la corretta gestione e certificazione dei crediti attraverso l'apposita piattaforma informatica;
- approvato nei termini il bilancio di previsione;
- approvato nei termini il rendiconto della gestione;
- approvato nei termini il bilancio consolidato;
- trasmesso il bilancio di previsione alla BDAP entro 30 giorni dall'approvazione;
- trasmesso il rendiconto della gestione alla BDAP entro 30 giorni dall'approvazione;
- trasmesso il bilancio consolidato alla BDAP entro 30 giorni dall'approvazione;
- conseguito un saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali nell'anno 2020 e alla data attuale non ci sono informazioni tali che possano inficiarne il rispetto di tale vincolo per l'anno 2021;

VISTO il DPCM 17 marzo 2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” che stabilisce testualmente: “Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all’art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020”;

VISTA la circolare sul DM attuativo dell’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale;

CONSIDERATO che il decreto disciplina le capacità assunzionali considerando i seguenti ambiti:

- a) Specificazione degli elementi che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa di personale/entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;
- b) Individuazione delle fasce demografiche e dei relativi valori soglia;
- c) Determinazione delle percentuali massime di incremento annuale;

DATO ATTO pertanto che l’attuale normativa prevede l’individuazione di fasce demografiche e valori soglia entro le quali si collocano i Comuni a seguito del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti che determinano, conseguentemente, la possibilità di assumere o meno;

VISTO che a seguito dei calcoli effettuati dal Servizio Economico Finanziario, questo Ente si collocava nel momento del calcolo iniziale e facendo riferimento ai dati relativi al triennio 2017/2019 in una fascia intermedia, avendo una percentuale pari al 29,73%, come da prospetto agli atti;

VISTO pertanto che la capacità di incrementare la propria spesa di personale risulta possibile solo mantenendo invariato o riducendo la percentuale risultante dal predetto rapporto;

RICHIAMATO il piano occupazionale approvato con propria delibera n. 234/2019 e modificato con propria delibera n. 151/2020 e dato atto che l’assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Socio Culturale – Cat. D – posizione economica D1 – programmata dall’1.1.2021 è slittata all’1.4.2021 causa sospensione procedure selettive per Covid;

DATO ATTO che con decorrenza 1.12.2020 è stata collocata a riposo un’educatrice Asilo Nido – Cat. C – posizione economica C4 – non sostituita – pensionamento non previsto nel piano occupazionale sopra indicato;

CONSIDERATO inoltre che:

- con decorrenza 1.09.2021 sarà collocata a riposo un’educatrice Asilo Nido – Cat. C – posizione economica C4 per la quale non si prevede sostituzione;
- con decorrenza 1.1.2022 sarà collocata a riposo una dipendente inquadrata in Cat B3 – posizione economica B8 Collaboratore Amministrativo contabile – addetta all’ufficio anagrafe/stato civile;

CONSIDERATO che è intenzione procedere alla sostituzione del posto in anagrafe con personale inquadrato in Cat. C – posizione economica C1 – nel profilo di Istruttore

Amministrativo, garantendo un periodo di affiancamento e ipotizzando l'assunzione a decorrere dall'1.09.2021;

VALUTATO di procedere all'esternalizzazione del Servizio Asilo Nido, con decorrenza dall'anno scolastico 2021/2022 e con comando del personale comunale consistente, alla data dell'1.9.2021, in n. 3 Educatrici – profilo professionale di: Istruttore educativo socio culturale – Cat. C 1 – posizione economica C4 (N. 2 dipendenti) e posizione economica C5 (N. 1 dipendente);

DATO ATTO che si è proceduto al calcolo previsto dalla normativa vigente e, prendendo a riferimento i dati del triennio 2018/2020 come entrate correnti e spesa del personale 2020, si è determinata una percentuale del **26,04%**, come da prospetto allegato al presente provvedimento e costituente parte integrante e sostanziale del medesimo, quindi nettamente migliorativa rispetto alla percentuale del 29,73 iniziale;

RITENUTA pertanto possibile l'assunzione del profilo di Istruttore Amministrativo – Cat. C – posizione economica C1 – a tempo pieno ed indeterminato - con decorrenza 1.9.2021 e la conferma dell'assunzione a tempo indeterminato e parziale 18 ore di n. 1 Istruttore Direttivo Socio-Culturale – Assistente Sociale – CAT. D – posizione economica D1;

RAVVISATA la necessità di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2021/2023, ed il relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente;

VISTA la legge 56/2019 che permette per il triennio 2019/2021 la possibilità di assunzione senza il previo espletamento delle procedure di mobilità ex art. 30 del D.lgs. 165/2001;

VISTO il decreto legislativo 165/2001 recante: “Norme generali sull'Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;

RICHIAMATA la dotazione organica alla data odierna, come sotto dettagliatamente riportata:

<i>CATEGORIA</i>	<i>N.</i>	<i>COPERTI</i>	<i>COPERTI</i>	<i>VACANTI</i>	<i>FIGURA PROFESSIONALE</i>
			CONVENZIONE		
CAT. D3	1	-	-	1	Funzionario Tecnico
CAT. D1	1	-	-	1	Istruttore Direttivo Socio Culturale - Assistente Sociale
CAT. D1	1	-	1*	1	Istruttore Direttivo Tecnico / convenzione
CAT. D1	2	2	-	-	Istruttore Direttivo Amministrativo
CAT. D1	1	1	-	-	Istruttore Direttivo Contabile
CAT. D1	1	1	-	-	Istruttore Direttivo di Vigilanza
CAT. C	3	3	-	-	Istruttore Amministrativo
CAT. C	2	2	-	-	Istruttore Amministrativo/Contabile
CAT. C	2	2	-	-	Istruttore Contabile
CAT. C	1	1			Istruttore Tecnico - Geometra
CAT. C	6	5	-	1	Istruttore Educativo Socio Culturale
CAT. C	3	3	-	-	Agente di Polizia Locale

CAT. B3	3	2	-	1	Collaboratore Amministrativo e contabile
CAT. B3	1	1	-	-	Collaboratore Tecnico
TOTALI	28	23	1	5	
CAT. C	1	1	-	-	Istruttore Amministrativo categoria protetta Legge 68/1999

* la posizione di Responsabile dell'Ufficio Tecnico è coperta a tempo parziale per n. 9 ore /sett mediante convenzionamento ex art 14 CCNL 22.01.2004 e art. 17 CCNL 21.05.2018

CONSIDERATO che occorre istituire un posto di Istruttore Amministrativo – CAT. C - per l'ufficio anagrafe;

VISTO le modifiche alla dotazione organica possono avvenire solo ad invarianza della spesa potenziale della stessa;

RITENUTO di eliminare il posto vacante di CAT. C nel profilo di “Istruttore Educativo Socio Culturale e di istituire un posto di Istruttore Amministrativo CAT. C;

VISTO il prospetto allegato al presente provvedimento, dal quale si evince l'invarianza della spesa potenziale della dotazione organica;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

VISTO il parere del revisore dei conti;

VISTI i pareri dei funzionari responsabili, in relazione alle rispettive competenze, come da apposita dichiarazione allegata al presente provvedimento;

CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- 1) **LE PREMESSE TUTTE** costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) **DI APPROVARE** la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2021-2023 nel seguente modo:

PROGRAMMAZIONE ANNO 2021:

- Conferma Convenzione con altro Ente (ex art. 14 CCNL 22.01.2004 e art. 17 CCNL 21.05.2018) per utilizzo personale massimo 9 ore per copertura posto di Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D;
 - Conferma Convenzioni per il Servizio di Polizia Locale – SUAP. Si precisa che l'Amministrazione intende continuare con le convenzioni in essere, in accordo con i Comuni aderenti. Agli atti è riportato in apposito prospetto il calcolo del recupero dei rimborsi operati dalle Amministrazioni utilizzatrici di personale del Comune di Cilavegna.
 - Sostituzioni del personale educativo dell'Asilo Nido in caso di assenza per malattia o permessi con personale assunto a tempo determinato, fino all'esternalizzazione del servizio prevista per l'anno scolastico 2021/2022;
- a) Assunzione n. 1 figura di Cat. D nel profilo di Istruttore Direttivo Socio Culturale – Assistente sociale a tempo indeterminato e parziale 18 ore, con decorrenza 1.4.2021, già programmata nel piano occupazionale 2020/2022 e slittata dall'1.1.2021 all'1.4.2021, causa sospensione procedura concorsuale per Covid;
 - b) Assunzione di n. 1 figura di Cat. C nel profilo di Istruttore Amministrativo a tempo pieno ed indeterminato da destinare all'ufficio anagrafe, con decorrenza 1.9.2021;

Esternalizzazione Servizio Asilo Nido dall'anno scolastico 2021/2022 con comando del personale comunale nel profilo di Istruttore Educativo Socio Culturale in servizio a tale data;

PROGRAMMAZIONE ANNO 2022:

- Conferma Convenzione con altro Ente (ex art. 14 CCNL 22.01.2004 e art. 17 CCNL 21.05.2018) per utilizzo personale massimo 9 ore per copertura posto di Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D;
- Conferma Convenzioni per il Servizio di Polizia Locale – SUAP.

PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONALE ANNO 2023:

- Conferma Convenzione con altro Ente (ex art. 14 CCNL 22.01.2004 e art. 17 CCNL 21.05.2018) per utilizzo personale massimo 9 ore per copertura posto di Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D;
- Conferma Convenzioni per il Servizio di Polizia Locale – SUAP.

3) DI APPROVARE la dotazione organica dell'Ente nelle seguenti risultanze:

<u>CATEGORIA</u>	<u>N.</u>	<u>COPERTI</u>	<u>COPERTI</u>	<u>VACANTI</u>	<u>FIGURA PROFESSIONALE</u>
			CONVENZIONE		
CAT. D3	1	-	-	1	Funzionario Tecnico
CAT. D1	1	-	-	1	Istruttore Direttivo Socio Culturale – Assistente Sociale
CAT. D1	1	-	1*	1	Istruttore Direttivo Tecnico / convenzione
CAT. D1	2	2	-	-	Istruttore Direttivo Amministrativo
CAT. D1	1	1	-	-	Istruttore Direttivo Contabile
CAT. D1	1	1	-	-	Istruttore Direttivo di Vigilanza
CAT. C	4	3	-	1	Istruttore Amministrativo
CAT. C	2	2	-	-	Istruttore Amministrativo/Contabile
CAT. C	2	2	-	-	Istruttore Contabile
CAT. C	1	1		-	Istruttore Tecnico - Geometra
CAT. C	5	5	-	-	Istruttore Educativo Socio Culturale
CAT. C	3	3	-	-	Agente di Polizia Locale
CAT. B3	3	2	-	1	Collaboratore Amministrativo e contabile
CAT. B3	1	1	-	-	Collaboratore Tecnico
TOTALI	28	23	1	5	
CAT. C	1	1	-	-	Istruttore Amministrativo categoria protetta Legge 68/1999

dando atto dell'invarianza della spesa, come risulta da prospetto allegato al presente provvedimento e costituente parte integrante e sostanziale del medesimo;

- 4) **DI DARE ATTO** che è acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001;
- 5) **DI DARE ATTO** della possibilità di modificare in qualsiasi momento la "Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale", approvata con il presente atto, qualora si verificassero nuove e diverse esigenze;
- 6) **DI DARE ATTO** che l'adozione di eventuali successivi provvedimenti attuativi della "Programmazione del Fabbisogno Triennale" resta comunque subordinata al rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni del personale.
- 7) **DI DEMANDARE** al responsabile del servizio personale gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento;
- 8) **DI DICHIARARE** con separata e successiva votazione unanime e favorevole, espressa nei modi e nelle forme di Legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 34 – del D.lgs. 267/2000.

= * = * = * =

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Firmato Digitalmente
Giovanna FALZONE

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

COMUNE DI CILAVEGNA

Provincia di Pavia

P A R E R I

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021/2023.
CONTESTUALE VERIFICA DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE. NUOVA
DOTAZIONE ORGANICA.

PARERE PREVENTIVI

Ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 267/00, così come modificato dal D.L. n. 174/2012, il sottoscritto esprime

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

Carmen Bollati

COMUNE DI CILAVEGNA

Provincia di Pavia

P A R E R I

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021/2023.
CONTESTUALE VERIFICA DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE. NUOVA
DOTAZIONE ORGANICA.

PARERE PREVENTIVI

Ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 267/00, così come modificato dal D.L. n. 174/2012, il sottoscritto esprime

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

Marco Bagnoli



COMUNE DI CILAVEGNA

PROVINCIA DI PV

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 51 DEL 01/04/2021

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione sarà posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il 07-apr-2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 22-apr-2021.

Nello stesso giorno, 07-apr-2021, l'oggetto del presente verbale sarà comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/00.

Cilavegna, 07/04/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
firmato digitalmente
Maurizio Gianlucio Visco

[illegible][illegible]

ENTRATE CORRENTI

TRIENNIO 2017/2019

	2017	2018	2019	MEDIA
TIT 1	€ 2.697.955,33	€ 2.808.016,72	€ 2.681.725,69	€ 4.020.068,15
TIT 2	€ 238.388,30	€ 318.399,03	€ 265.669,31	
TIT 3	€ 898.981,07	€ 996.690,41	€ 1.154.378,58	
TOT.	€ 3.835.324,70	€ 4.123.106,16	€ 4.101.773,58	
Spesa personale		€ 1.138.999,22		
FCDE 2020				€ 189.462,23
DIFFERENZA				€ 3.830.605,92
		%	0,29734179	29,73

ENTRATE CORRENTI

TRIENNIO 2018/2020

	2018	2019	2020	MEDIA
TIT 1	€ 2.808.016,72	€ 2.681.725,69	€ 2.697.912,58	€ 4.161.442,04
TIT 2	€ 318.399,03	€ 265.669,31	€ 798.047,59	
TIT 3	€ 996.690,41	€ 1.154.378,58	€ 763.486,21	
TOT.	€ 4.123.106,16	€ 4.101.773,58	€ 4.259.446,38	
FCDE 2020				€ 153.939,41
DIFFERENZA				€ 4.007.502,63
SPESA PERSONALE 2020			€ 1.043.602,96	
		%	0,260412296	26,04

La percentuale delle spese di personale riferite ai primi tre Titoli dell' entrata per il triennio triennio 2018/2020 è pari al 26,04%, inferiore alla corrispondente percentuale del triennio 2017/2019 pari al 29,73%

Cilavegna, 16/03/2021

Il Responsabile del Servizio economico finanziario

Dott. Marco Bagnoli

